



Approvato con
Delibera Assemblea
Legislativa n°112 del
18/11/2014

Ente gestore
Comunità Montana AMBITO 4

Piano-Regolamento della Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaieto



Norme Tecniche di Attuazione

C2



Comune di Apiro
Ufficio Tecnico
Arch. Simone Salta



Comune di Gagliole
Ufficio Tecnico
Geom. Bruno Carovana



Comune di Matelica
Ufficio Tecnico
Ing. Roberto Ronci



Comune di San
Severino Marche
Ufficio Tecnico
Ing. Mario Poscia

Adozione DCC n. 22 del 19/12/2013
Adozione definitiva DCC n. 2 del 7/05/2014

Il Presidente C.M.
Gian Luca Chiappa

Il RUP
Geom. Enrico Cardorani

aprile 2014

Indice generale

TITOLO I.....	172
DISPOSIZIONI GENERALI.....	172
Art. 1 Finalità.....	172
Art. 2 Elaborati del Piano	172
Art. 3 Efficacia ed attuazione	172
Art. 4 Strumenti di attuazione	173
Art. 5 Divieti.....	173
Art. 6 Regime autorizzatorio.....	174
TITOLO II	176
ZONAZIONE E POLITICHE PER AREE.....	176
Art. 7 Classificazione del territorio	176
Art. 8 Zone A - Aree di riserva integrale.....	176
Art. 9 Zone B - Aree di riserva orientata	177
Art. 10 Zone C -Aree di protezione	178
Art. 11 Zone D -Aree di promozione economica e sociale.....	180
Art. 12 Rete Natura 2000.....	181
TITOLO III.....	182
DIRETTIVE GENERALI PER LE COMPONENTI DEL TERRITORIO	182
Art. 13 Accessibilità e viabilità.....	182
Art. 14 Difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.....	182
Art. 15 Edilizia.....	183
Art. 16 Riqualificazione, recupero, rivitalizzazione e messa in sicurezza dei nuclei abitati e/o dei centri soggetti a spopolamento.....	183
Art. 17 Infrastrutture	184
Art. 18 Flora.....	184
Art. 19 Gestione forestale	184
Art. 20 Gestione faunistica	185
Art. 21 Beni ambientali e culturali.....	185
Art. 22 Rete Ecologica delle Marche (REM).....	186
Art. 23 Disciplina delle attività sportive e ricreative	186

Art. 24 Strutture e attrezzature di servizio della Riserva.....	186
Art. 25 Progetti attuativi prioritari	186
Art. 26 Raccordi istituzionali.....	187
Art. 27 Norma transitoria	187

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Piano della Riserva Naturale del Monte San Vicino e del Monte Canfaieto, vuole garantire la salvaguardia, la tutela del patrimonio di valori naturalistici, ambientali, nonché storici, culturali ed antropologici presenti nel territorio della Riserva.
2. Il Piano è altresì finalizzato a creare condizioni idonee alla creazione, promozione e conservazione delle attività economiche che risultino compatibili con gli obiettivi primari della tutela delle risorse naturali presenti nel Riserva.

Art. 2 Elaborati del Piano ¹

1. Il Piano è costituito dagli elaborati di seguito elencati, che costituiscono supporto conoscitivo ed interpretativo ai Comuni aderenti e base per la effettuazione di studi e da effettuarsi anche in collaborazione con Università, Istituti di ricerca e Amministrazioni (Regione, Provincia e Comuni). Gli elaborati di Piano sono i seguenti:

- A) Relazione illustrativapagg. 1-114
- B) Elaborati grafici e cartografie analitiche, sintetiche e propositive così articolati:
- 1.1.a Carta mosaico dei PRG dei quattro comuni interessati dalla Riserva..... pag. 115
 - 1.1.e Carta della vincolistica pag. 116
 - 1.2.d Carta della vegetazione pag. 117
 - B.1 Articolazione spaziale del Piano (zonizzazione) pag. 118
 - B.2 Ipotesi di sviluppo..... pag. 119
 - B.3 Aree speciali – Aree per la Sosta pag. 120
 - B.4 Carta archeologica pag. 121
- C) Norme, così articolate:
- C.1 Regolamento della Riservapagg. 122-167
 - C.2 Norme Tecniche di Attuazionepagg. 168-187
 - C.2.a Schema direttore per le aree speciali.....pagg. 188-231

Art. 3 Efficacia ed attuazione

1. Il Piano, in conformità del disposto dell'art. 12 della L. 394/91 e s.m.i, della L.R. 15/94 e della D.A.C.R. n. 138/2009, è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità.
2. Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e prevale sulla pianificazione territoriale locale ad ogni livello.
3. Le nuove redazioni o le rielaborazioni dei suddetti strumenti di pianificazione si adeguano agli obiettivi di gestione ed alle politiche per le aree formulate nel Piano.
4. Il Piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati. ²

¹ articolo modificato a seguito di osservazione Regione Marche P.F. Aree Protette prot. n. 179593 del 13/3/2014 (incontro 11/4/2014)

Art. 4 Strumenti di attuazione

1. Il Piano è attuato attraverso:

- le presenti norme di attuazione;
- il Regolamento del Riserva;
- le schede progettuali attuative;
- le intese e gli accordi istituzionali.

2. Le presenti norme di attuazione contengono l'indicazione delle finalità, dei contenuti e degli strumenti attuativi del piano. Disciplinano l'uso del territorio mediante la classificazione dello stesso in Zone.

3. Il Regolamento della Riserva, in conformità alle disposizioni della L. 394/91 e s.m.i, della L.R. 15/94 e della D.A. n. 138/2009, ed in base alle previsioni generali del Piano, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della Riserva, garantendo il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali.

4. Le schede progettuali attuative, proposte dagli Enti (Gestore e Comuni) e/o dai soggetti pubblici e privati, sono in particolare finalizzate alla riqualificazione, al recupero ed alla rivitalizzazione dei nuclei abitati e dei centri soggetti a spopolamento, segnati nella specifica cartografia del Piano. Sono altresì finalizzate alla migliore gestione delle risorse naturalistico-ambientali ad uso turistico, ricreativo, sportivo. Possono altresì essere utilizzate per singoli interventi ed opere di particolare rilevanza economico-sociale che comportino un elevato rischio ambientale, ancorché compatibili con le previsioni di Piano.

5. Le intese e gli accordi istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà e dell'obbligo di cooperazione, sono finalizzate prevalentemente al miglior svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati.

Art. 5 Divieti

1. Salvo quanto previsto nelle politiche per le aree di cui al successivo titolo II delle presenti norme, nonché nel Regolamento, su tutto il territorio della Riserva sono vietate le seguenti attività:

- la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali;
- la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
- l'introduzione in ambiente naturale e semi-naturale di specie alloctone di flora e fauna che possano alterare l'equilibrio naturale;
- il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico e l'apertura di nuovi siti di cave, miniere e discariche;
- l'attività di pascolo e stazzo di bestiame in prossimità di sorgenti e falde destinate al consumo umano, nei limiti indicati dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alle eventuali prescrizioni particolari di tutela contenute nelle NTA dei singoli PRG comunali. Estensione che può anche variare su parere dell'autorità competente in relazione alla situazione locale di vulnerabilità;³
- la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque;
- la captazione delle acque senza che venga garantito il minimo deflusso vitale per le specie animali e vegetali della Riserva;
- l'apposizione, al di fuori dei nuclei abitati, di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo non autorizzati dall'Ente Gestore, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa della Riserva;

² articolo modificato a seguito di osservazione Regione Marche P.F. Aree Protette prot. n. 179593 del 13/3/2014 (incontro 11/4/2014)

³ punto aggiunto a seguito di prescrizione della Provincia Determinazione dirigenziale n. 56 del 26/03/2014

- l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- l'introduzione da parte di privati all'interno dell'area della Riserva (strada provinciale esclusa), di armi ed esplosivi;
- il campeggio al di fuori delle aree destinate ed appositamente attrezzate a tale scopo;
- l'uso di fuochi all'aperto;
- il sorvolo dei velivoli non autorizzati, salvo quando stabilito dall'art. 7 del Regolamento.

2. Nelle zone di riserva integrale (zona A) e orientata (zona B) valgono inoltre, salvo quanto previsto nelle politiche per aree di cui al titolo II, nonché nel Regolamento, i seguenti divieti:

- la realizzazione di nuove opere edilizie, nonché l'esecuzione di opere di rilevante trasformazione del territorio;
- la realizzazione di nuove opere di mobilità, non espressamente previste nel Piano;
- il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade, provinciali, comunali, vicinali gravate da servizi di pubblico passaggio, e private;
- lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

3. Nelle zone di riserva integrale (zone A) valgono inoltre, salvo quanto previsto negli obiettivi di gestione e nelle politiche per le aree di cui al titolo II, nonché nel Regolamento della Riserva, i seguenti divieti:

- la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione diverse da quelle tradizionali;
- lo svolgimento di attività e la realizzazione di nuove opere per la fruizione ricreativa e turistica, fuori dalle zone appositamente attrezzate (sentieri, strade e spazi dedicati).

Art. 6 Regime autorizzatorio

1. Su tutto il territorio della Riserva, il rilascio di permessi concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere è soggetto alla preventiva valutazione da parte del Comune aderente nel cui territorio ricade l'intervento, con le modalità e tempi indicati all'art. 51 del Regolamento. ⁴

2. Qualsiasi opera, comprese piantumazioni di alberi o siepi, da eseguirsi in una fascia di tutela di 50 ml attorno alle aree di interesse archeologico "individuate nella Carta Archeologica della Riserva" dovranno essere preventivamente subordinate ad autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche al fine di acquisire le opportune prescrizioni operative per la corretta esecuzione delle opere stesse. ⁵

⁴ comma modificato a seguito di prescrizione della Provincia Determinazione dirigenziale n. 56 del 26/03/2014

⁵ comma modificato a seguito di osservazione Soprintendenza Archeologica prot. n. 2197 del 17/3/2014

TITOLO II

ZONAZIONE E POLITICHE PER AREE

Art. 7 Classificazione del territorio

1. L'area compresa entro i confini della Riserva è suddivisa in zone omogenee strutturali secondo i caratteri del paesaggio, interpretato e studiato nelle sue componenti, così come riportate nelle apposite tavole di Piano. La stessa area, in base agli assetti di struttura ecologica, al valore naturalistico dei sistemi ed ai fattori di rischio su di essi attivi, è suddivisa in zone omogenee funzionali ai fini degli interventi di tutela, valorizzazione ed uso delle risorse, così come riportate nelle apposite tavole di Piano.

2. Le Zone omogenee funzionali sono le seguenti:

- Zona A -Aree di riserva integrale;
- Zona B -Aree di riserva generale orientata;
- Zona C -Aree di protezione;
- Zona D -Aree di promozione turistica, economica e sociale.

3. Nell'ambito delle suindicate zone omogenee sono individuate delle Aree speciali, così come riportate nelle apposite tavole di Piano, nelle quali sono definite le modalità di intervento.

Art. 8 Zone A - Aree di riserva integrale

1. Le Zone A sono aree di riserva integrale, nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e cioè nella totalità delle sue caratteristiche naturali. Le zone di riserva integrale sono prevalentemente reperite tra quelle di valore naturalistico più elevato ovvero tra quelle che più si avvicinano alle condizioni di equilibrio naturale; in esse si identificano areali con la massima concentrazione di elementi di rilevante interesse biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico e la minima antropizzazione e, quindi, sottratti all'effetto di importanti fattori di degrado e rischio. Le aree di riserva integrale presentano, pertanto, le specifiche e caratteristiche relazioni tra i diversi fattori ambientali naturali presenti nell'ambito del territorio della Riserva.

2. Nelle aree di riserva integrale l'obiettivo del Piano è la conservazione delle caratteristiche naturali e/o storico-architettoniche. La finalità conservativa delle aree di riserva integrale esclude, di norma, lo svolgimento di attività antropiche, salvo i casi di interazioni ineliminabili tra fattori umani e fattori naturali, nonché i casi in cui lo svolgimento di tali attività umane sia volto a favorire il perseguimento della massima conservazione dei beni o della ripresa della naturalità.

3. Al fine di garantire la conservazione delle fasce di pertinenza dei fossi colatori e dei corsi d'acqua, i proprietari dei fondi prospicienti il fosso od il corso d'acqua dovranno provvedere alla normale manutenzione della vegetazione spondale al fine di garantire il regolare deflusso delle acque. Inoltre qualsiasi intervento, sui terreni prospicienti i corsi d'acqua, dovrà garantire il rispetto delle distanze tra coltivato e la sommità del corso d'acqua in coerenza con quanto stabilito dal R.D. 523/1904, al fine di non assoggettare la sponda a possibili movimenti gravitativi ed assicurare la fattibilità di eventuali interventi manutentivi. ⁶

⁶ disposizioni introdotte a seguito del parere del Genio Civile del 28/06/2013

Art. 9 Zone B - Aree di riserva orientata ⁷

1. Le aree di riserva orientata sono costituite in generale da zone di elevato pregio naturalistico e paesaggistico, con maggiore grado di antropizzazione rispetto alle zone A. Nelle zone di riserva orientata è perseguita, secondo i casi, la tutela degli attuali valori naturalistici e il ripristino naturalistico, quando si tratti di sistemi degradati con potenzialità di recupero.

La naturalità è mantenuta e/o ripristinata tramite la protezione, l'intervento attivo dell'Ente ed il mantenimento degli usi agro-silvo-pastorali tradizionali, compatibili con la conservazione. Il regime di riserva generale orientata è compatibile, altresì, con la fruizione turistica e lo svolgimento delle attività produttive, che non generano sensibili trasformazioni nella struttura del territorio e dei suoi sistemi, al fine di non incrementarne la vulnerabilità.

2. Per le zone B valgono, in particolare, le seguenti indicazioni e prescrizioni, salvo quanto previsto nel Regolamento:

- sono ammessi gli interventi:
 - di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere preesistenti, definiti secondo la legislazione nazionale e regionale vigente; ⁸
 - di ristrutturazione delle costruzioni, nei limiti del volume preesistente, purché tale intervento comporti la riqualificazione architettonica, energetica e funzionale dell'edificio, eliminando ogni traccia di interventi non conformi alla ruralità e tradizionalità dell'architettura presente nell'area;
 - di recupero e riqualificazione di infrastrutture, e recupero di cave abbandonate, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti;
- è di norma esclusa la costruzione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di quelle esistenti, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche.

3. All'interno di tale zona, in relazione alle norme ed alle previsioni degli strumenti urbanistici locali, le attività consentite sono disciplinate dalle relative schede di progetto.

4. La finalità di conservazione delle caratteristiche naturali delle aree di riserva orientata include la possibilità di mantenere forme compatibili di uso agro-silvo-pastorale; le eventuali infrastrutture strettamente necessarie per le utilizzazioni produttive tradizionali-di cui all'art. 12, co. 2, lett. b) della L. 394/91 e art. 4, comma 3, lett. b) della L.R. 15/94, sono ammesse solo se identificate tipologicamente e disciplinate nelle loro modalità di realizzazione dal Regolamento.

5. Il Regolamento della Riserva disciplina, in particolare:

a. le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale;

b. le tipologie e le modalità di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edilizie esistenti, degli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti;

c. l'esercizio delle attività tradizionali compatibili, quali:

- la pastorizia limitatamente alle specie ed al carico che consentono il mantenimento dei paesaggi tradizionali del Monte San Vicino e Monte Canfaiato ed il perseguimento degli obiettivi di rinaturalizzazione dell'ambiente;
- lo sfoltimento di arbusti in aree di pascolo laddove sono in atto fenomeni di colonizzazione arbustiva che possano compromettere il mantenimento della composizione floristica e conseguente rischio di perdita di habitat; ⁹

⁷ comma modificato a seguito di osservazione Soprintendenza Paesaggio prot. n. 4028 del 14/3/2014

⁸ articolo modificato a seguito di osservazione Regione Marche P.F. Aree Protette prot. n. 179593 del 13/3/2014 (incontro 11/4/2014)

⁹ comma aggiunto a seguito di prescrizione della Provincia Determinazione dirigenziale n. 56 del 26/03/2014

- le attività forestali, anche finalizzate al restauro laddove sia avvenuta compromissione per intervento antropico, purché svolte con modalità che garantiscono una evoluzione equilibrata delle biocenosi e degli aspetti originari dei boschi;
- l'esercizio delle attività agricole nelle aree utilizzate a tali fini;
- le eventuali infrastrutture strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività sopra descritte;

d. la ricreazione compatibile;

e. l'utilizzo in deroga delle risorse naturali abiotiche e biotiche, nei casi di preminente necessità per il benessere delle popolazioni locali e per il miglioramento della Riserva;

f. le modalità di svolgimento di attività e manifestazioni culturali;

g. le modalità di recupero di beni culturali e materiali esistenti nelle riserve stesse;

h. la reintroduzione di specie faunistiche;

i. il traffico motorizzato.

6. Al fine di garantire la conservazione delle fasce di pertinenza dei fossi colatori e dei corsi d'acqua, i proprietari dei fondi prospicienti il fosso od il corso d'acqua dovranno provvedere alla normale manutenzione della vegetazione spondale al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

Inoltre qualsiasi intervento, sui terreni prospicienti i corsi d'acqua, dovrà garantire il rispetto della distanza tra coltivato e la sommità del corso d'acqua in coerenza con quanto stabilito dal R.D. 523/1904, al fine di non assoggettare la sponda a possibili movimenti gravitativi ed assicurare la fattibilità di eventuali interventi manutentivi¹⁰.

7. Ogni intervento da realizzare su immobili siti in borghi antichi (Elcito, Roti, ecc) o su immobili di particolare pregio architettonico dovranno essere attuati nel rispetto delle successive specifiche tecniche che attraverso l'uso di materiali, colori e tecniche esecutive garantiscano il corretto recupero e la conservazione del patrimonio esistente¹¹.

8. L'unicità del complesso di Elcito (Castello e Borgo) per quanto concerne gli aspetti paesistici e monumentali, sottolineata dal fatto che esso è annoverato nel PPAR della Regione Marche come "Centro e nucleo storico" e dalla sua recente inclusione da parte della Regione nel ristretto novero dei dieci più significativi borghi storici delle Marche fa sì che per la normazione degli interventi edilizi sia necessario redigere un Piano Particolareggiato di Centro storico con schede alla scala di edificio e puntuali normative che ne permettano un'adeguata conservazione delle caratteristiche peculiari (dimensione delle aperture, degli sporti di gronda, delle murature). Fintanto che non sarà vigente tale Piano attuativo, gli interventi edilizi saranno soggetti alla normativa restrittiva speciale definita dall'apposita Scheda dello schema Direttore, sulla base dell'articolo 28 del Regolamento.

Art. 10 Zone C -Aree di protezione ¹²

1. Le aree di protezione sono territori interessati dalla presenza di ecosistemi, non alterati in modo intensivo dall'insediamento e dagli usi umani; esse sono destinate alla conservazione ed all'uso ricreativo, educativo e turistico, nonché allo svolgimento di attività umane, finalizzate allo sviluppo delle comunità insediate, purché compatibili con la conservazione degli ecosistemi. Le finalità di conservazione delle specie e della diversità biologica e di utilizzo turistico-ricreativo delle aree di protezione comporta la necessità di applicare metodi di restauro e forme di gestione ambientale volti a favorire l'integrazione tra i fattori umani e fattori ambientali, nel contesto degli ecosistemi da salvaguardare. Le aree di protezione sono, pertanto, individuate tra quelle

¹⁰ disposizioni introdotte a seguito del parere del Genio Civile del 28/06/2013

¹¹ disposizione introdotta a seguito del parere MIBAC del 28/06/2013

¹² articolo modificato a seguito di osservazione Soprintendenza Paesaggio prot. n. 4028 del 14/3/2014

attualmente interessate da attività antropiche, che ne improntano e ne condizionano gli assetti naturalistici e paesaggistici.

2. Nel rispetto della finalità di conservazione degli ecosistemi, nelle zone del presente articolo il Piano sostiene lo sviluppo compatibile delle popolazioni locali; a tal fine garantisce e promuove lo svolgimento delle attività turistico-ricreative ed educative, la continuità delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, e l'artigianato di qualità, sia attraverso il recupero e il miglioramento delle strutture e delle infrastrutture ad esse storicamente destinate, sia attraverso lo sviluppo di un organico insieme di incentivi capaci di rendere economicamente e socialmente sostenibile l'attività primaria.

3. Il Piano della Riserva riconosce la necessità di salvaguardare il patrimonio culturale delle aree di protezione, costituito dalle testimonianze materiali ed immateriali che hanno contribuito nel tempo a definire e a caratterizzare la "naturalità" delle aree stesse, nel rispetto della finalità generale delle aree di protezione.

4. Salvo quanto indicato nel successivo comma 6, nelle zone C sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo dei manufatti esistenti, definiti secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e realizzati secondo le modalità indicate dal Regolamento del Riserva.

5. Sono, altresì, ammessi e promossi gli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture e/o cave abbandonate, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti secondo le modalità indicate dal Regolamento del Riserva. Non sono di norma consentiti il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche, per usi industriali e produttivi in genere, salvo che gli stessi siano finalizzati alla produzione di energia da fonti alternative rinnovabili, secondo le modalità previste dal Regolamento.

6. Sono consentite le opere di risanamento conservativo e/o ristrutturazione interna, senza modifica della sagoma e delle aperture a condizione che tali interventi:

- non cancellino la costituzione tipologico-strutturale ed architettonica dell'edilizia storica e preesistente;
- non comportino la demolizione dell'organismo originario;
- non comportino l'impiego di finiture estranee alla tradizione locale (materiali plastici, sintetici, alluminio anodizzato o in genere leghe metalliche non verniciate, ecc.).

È infine consentita la riqualificazione architettonica, energetica e funzionale dell'edificio, eliminando ogni traccia di interventi non conformi alla ruralità e tradizionalità dell'architettura presente nell'area.¹³ È, per contro, sempre vietato l'impiego di finiture estranee alla tradizione locale (materiali plastici, sintetici, alluminio anodizzato o in genere leghe metalliche non verniciate, ecc.), in favore di quelle tipiche dei luoghi.¹⁴

7. All'interno di tale zona le attività consentite sono altresì disciplinate dalle relative schede di progetto.

8. Il Regolamento del Riserva individua e disciplina, in particolare:

- a) le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale;
- b) le tipologie e le modalità di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo delle opere edilizie esistenti, degli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti
- c) l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, compresa la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie;
- d) la ricreazione compatibile;

¹³ articolo modificato a seguito di osservazione Regione Marche P.F. Aree Protette prot. n. 179593 del 13/3/2014 (incontro 11/4/2014)

¹⁴ punto modificato a seguito di osservazione Soprintendenza Paesaggio prot. n. 4028 del 14/3/2014

- e) l' utilizzo delle risorse naturali, anche per scopi produttivi, se ritenuti di rilevante utilità per il benessere delle popolazioni locali e compatibili con le finalità di tutela;
- f) le modalità di svolgimento di attività e manifestazioni culturali;
- g) le modalità di recupero di beni culturali e materiali esistenti;
- h) la reintroduzione di specie faunistiche;
- i) il traffico motorizzato.

9. Al fine di garantire la conservazione delle fasce di pertinenza dei fossi colatori e dei corsi d'acqua, i proprietari dei fondi prospicienti il fosso od il corso d'acqua dovranno provvedere alla normale manutenzione della vegetazione spondale al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

Inoltre qualsiasi intervento, sui terreni prospicienti i corsi d'acqua, dovrà garantire il rispetto delle distanze tra coltivato e la sommità del corso d'acqua in coerenza con quanto stabilito dal R.D. 523/1904, al fine di non assoggettare la sponda a possibili movimenti gravitativi ed assicurare la fattibilità di eventuali interventi manutentivi¹⁵.

10. Ogni intervento da realizzare su immobili siti in borghi antichi (Elcito, Roti, ecc) o su immobili di particolare pregio architettonico dovranno essere attuati nel rispetto delle successive specifiche tecniche che attraverso l'uso di materiali, colori e tecniche esecutive garantiscano il corretto recupero e la conservazione del patrimonio esistente¹⁶.

Art. 11 Zone D -Aree di promozione economica e sociale

1. Le Zone D sono territori intensamente interessati dai processi di antropizzazione; in esse sono promossi e conservati i processi di integrazione tra ambiente naturale ed attività umane, al fine di migliorare la vita socio-culturale ed economica delle collettività locali. A tal fine sono promossi interventi di valorizzazione e di riqualificazione ambientale del patrimonio antropico esistente e sistemi di fruizione turistica e culturale, che mirano allo sviluppo di una economia basata sul rispetto del territorio e della sua natura.

La finalità prioritaria di promuovere e favorire la valorizzazione e la sperimentazione di attività compatibili comporta la necessità di perseguire forme di integrazione tra ambiente naturale e intervento umano, nonché di applicare metodi di restauro e gestione ambientale volti a favorire l'inserimento delle interazioni già in corso tra fattori umani e fattori ambientali nel contesto dei caratteri estetici, ecologici e culturali da conservare.

2. In particolare nelle Zone D vengono promosse le attività artigianali, commerciali e di servizio riconducibili alle finalità istitutive dell'area protetta nonché le attività per l'ospitalità ed il soggiorno nella Riserva, con preferenza per l'agriturismo, il turismo rurale, il turismo culturale e le altre forme di ospitalità turistica in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di operatori locali.

3. Nelle zone D oltre agli interventi descritti per le zone C, sono comunque ammessi e promossi gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero e riqualificazione di infrastrutture, nonché gli interventi di recupero e riqualificazione di altre opere o manufatti esistenti. ¹⁷ È, per contro, sempre vietato l'impiego di finiture estranee alla tradizione locale (materiali plastici, sintetici, alluminio anodizzato o in genere leghe metalliche non verniciate, ecc.), in favore di quelle tipiche dei luoghi.

¹⁸

4. All'interno di tale zona, in relazione alle norme ed alle previsioni degli strumenti urbanistici locali, le attività consentite sono disciplinate dalle relative schede di progetto.

¹⁵ disposizioni introdotte a seguito del parere del Genio Civile del 28/06/2013

¹⁶ disposizione introdotta a seguito del parere MIBAC del 28/06/2013

¹⁷ articolo modificato a seguito di osservazione Regione Marche P.F. Aree Protette prot. n. 179593 del 13/3/2014 (incontro 11/4/2014)

¹⁸ punto modificato a seguito di osservazione Soprintendenza Paesaggio prot. n. 4028 del 14/3/2014

Art. 12 Rete Natura 2000

1. Il piano-regolamento, in riferimento agli ambiti territoriali del Sito di Importanza Comunitaria IT5330015 "Monte San Vicino" e della Zona di Protezione Speciale IT5330025 "Monte San Vicino e Monte Canfai" ricadenti all'interno della Riserva, indica le misure di conservazione volte a garantire il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie presenti e tutelate nei siti stessi.

TITOLO III

DIRETTIVE GENERALI PER LE COMPONENTI DEL TERRITORIO

Art. 13 Accessibilità e viabilità

1. Il sistema di accessibilità per la fruizione della Riserva è definito nell'apposito elaborato del Piano.
2. All'interno delle Zone A, l'accessibilità, sia ciclo-pedonale che motorizzata, è consentita per soli fini di conservazione e gestione della natura, di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale, fatte salve specifiche autorizzazioni dell'Ente gestore.
3. All'interno delle Zone B e C l'accessibilità ciclo-pedonale e con animali da soma è libera; l'accessibilità motorizzata è ammessa sulle strade esistenti, per interventi di conservazione e gestione della natura e dei beni culturali, per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali e ricreative consentite, per attività di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale, nonché per rilevanti esigenze di servizio della popolazione locale, che non sia possibile soddisfare altrimenti.
4. Le Zone D costituiscono gli ambiti con minori limitazioni per l'accessibilità e la circolazione all'interno della Riserva.
5. La rete stradale esistente all'interno del territorio della Riserva suddivisa per tipologie (provinciali, comunali, vicinali e locali) è riportata nell'apposita cartografia di Piano. Le attuali esigenze di sviluppo socio-economico, in linea generale, non richiedono la realizzazione di nuovi tracciati stradali di collegamento tra le varie zone della Riserva, bensì un'intensa attività di manutenzione e miglioramento delle strade esistenti.
6. Nuove e giustificate esigenze di carattere generale possono rendere necessaria la realizzazione di nuove infrastrutture, per le quali dovrà essere preventivamente ottenuto lo specifico nulla osta dell'Ente gestore.
7. Nell'ambito del sistema viario, particolare attenzione merita la sentieristica, al fine di rendere sempre più accessibile il territorio della Riserva, garantendo la tutela delle aree di massimo valore naturalistico, la cui fruizione va debitamente regolamentata. Particolare attenzione è dedicata alla organizzazione di percorsi didattici, ed a quelli fruibili anche da visitatori disabili.
8. I nuovi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, e le varianti ai piani vigenti, nonché i piani e i progetti in materia di viabilità, si adeguano alle indicazioni contenute nel presente Piano.
9. Ogni intervento che dovesse comportare una ulteriore impermeabilizzazione di superfici attualmente permeabili dovrà essere corredato da idonea relazione di verifica della Invarianza idraulica e dai necessari interventi compensativi¹⁹.

Art. 14 Difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici

1. Il Piano fa sue le disposizioni di tutela contenute nel Piano predisposto dall'Autorità di Bacino Regionale.
2. L'Ente Gestore della Riserva promuove ogni iniziativa atta a garantire il permanere di condizioni idrauliche ed idrogeologiche compatibili con l'esigenza di conservare la massima complessità biologica nel sistema idrico compreso nell'area protetta.

¹⁹ disposizioni introdotte a seguito del parere del Genio Civile del 28/06/2013

3. Tutti i nuovi scarichi, dovranno essere realizzati, previo ottenimento di specifico parere ARPAM se necessario, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs. 152/06 e dalle NTA del Piano di Tutela Regionale delle Acque (pubblicato nel BUR n. 320 del 26/02/2010) e dall'allegato 5 della Delibera del Comitato dei ministri del 4/02/1977 - ove venga effettuata la dispersione nel terreno con la tecnica di subirrigazione²⁰.
4. Gli scarichi esistenti confluenti in corso d'acqua superficiale o nel suolo dovranno essere adeguati alle disposizioni generali dettate dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. entro un anno dalla entrata in vigore delle presenti norme²¹.
5. Nel territorio della Riserva qualsiasi intervento di messa in sicurezza di dissesti geologici ed idrogeologici dovrà essere realizzato privilegiando l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. Tali interventi dovranno comunque essere sottoposti al nulla osta dell'Ente gestore.²²

Art. 15 Edilizia

1. L'Ente gestore persegue la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio ed infrastrutturale presente entro i suoi confini, con particolare riguardo alle strutture di maggiore pregio storico, architettonico e testimoniale.
2. L'Ente gestore promuove altresì la manutenzione ed il recupero dei manufatti insediativi, produttivi e di controllo territoriale presenti nell'area protetta specie di quelli aventi rilevanza paesaggistica e culturale purché attuati con interventi studiati per garantire il recupero delle caratteristiche architettoniche tipiche delle attività tradizionalmente esistenti nelle zone rurali.
3. In attuazione delle normative comunitarie, la Riserva sostiene, in particolare, il miglioramento funzionale, l'adeguamento igienico, il restauro e il risanamento degli edifici connessi all'uso agricolo, forestale, pastorale e turistico-ricettivo, nel rispetto delle tipologie tradizionali, per conciliare le esigenze di vita civile degli operatori agricoli con le finalità istituzionali dell'area protetta. Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quelli di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia si prevede l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali secondo quanto stabilito nel Regolamento.
4. L'Ente gestore, al fine di ottimizzare i benefici derivanti dalla fruizione delle risorse interne all'area protetta, può concordare e/o attuare interventi e promuovere destinazioni specifiche per strutture ed edifici ubicati anche all'esterno del suo territorio.

Art. 16 Riqualificazione, recupero, rivitalizzazione e messa in sicurezza dei nuclei abitati e/o dei centri soggetti a spopolamento

1. Gli elaborati di Piano disciplinano gli interventi di riqualificazione, recupero e rivitalizzazione dei nuclei abitati e degli immobili soggetti a spopolamento. Indicano i requisiti prestazionali che dovranno rispettare le proposte di intervento contenute nei progetti attuativi, onde favorire la caratterizzazione dei suddetti centri rispetto agli elementi tipici.
2. Ogni intervento sul patrimonio che dovesse comportare una ulteriore impermeabilizzazione di superfici attualmente permeabili dovrà essere corredato da idonea relazione di verifica della Invarianza idraulica e dai necessari interventi compensativi²³.

²⁰ disposizione inserita in coerenza al parere ARPAM del 26/06/2013

²¹ disposizione inserita in coerenza al parere ARPAM del 26/06/2013

²² comma aggiunto a seguito di prescrizione della Provincia Determinazione dirigenziale n. 56 del 26/03/2014

²³ disposizioni introdotte a seguito del parere del Genio Civile del 28/06/2013

Art. 17 Infrastrutture

1. Lungo la viabilità della Riserva, ad esclusione della rete sentieristica, sono sempre ammessi i servizi a rete, fra cui le telecomunicazioni finalizzate sia al funzionamento delle attrezzature di dotazione della Riserva, sia al collegamento del patrimonio edilizio esistente, che allo svolgimento delle attività turistiche, ricreative, economiche, di controllo e di vigilanza.
2. La posa delle reti e dei relativi terminali è attuata nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, e della qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per la proprietà privata, per i beni pubblici e che comportino il minimo impatto ambientale.
3. Il Piano si pone l'obiettivo di attivare forme di produzione di energia alternativa e derivata da fonti rinnovabili e di dismettere e/o interrare gli elettrodotti che attraversano le aree della Riserva.
4. Ogni intervento che dovesse comportare una ulteriore impermeabilizzazione di superfici attualmente permeabili dovrà essere corredato da idonea relazione di verifica della Invarianza idraulica e dai necessari interventi compensativi²⁴.

Art. 18 Flora

1. Fatti salvi motivi di studio debitamente autorizzati dall'Ente è fatto divieto d'asportare e di danneggiare in alcun modo la flora nella Riserva. Non vanno considerati danno od asporto, gli effetti delle usuali attività agro-silvo-pastorali ammesse dal Piano nonché gli effetti degli interventi necessari a garantire l'esercizio in sicurezza delle infrastrutture presenti nella Riserva.
2. La raccolta di funghi, di erbe medicinali, di specie eduli, di frutti di bosco è concessa, al di fuori delle aree di riserva integrale, nei luoghi, con le modalità e nei tempi prescritti dal Regolamento, in rapporto allo stato dei sistemi ecologici e all'andamento delle produzioni.

Art. 19 Gestione forestale

1. La gestione sostenibile delle risorse forestali all'interno del territorio della Riserva persegue il recupero dell'efficienza funzionale dei sistemi forestali, con particolare riferimento ad alcune tipologie a maggiore rischio anche attraverso il monitoraggio di siti forestali, significativi per valutarne le dinamiche evolutive. La gestione sostenibile delle risorse forestali all'interno della Riserva si attua mediante l'esecuzione degli interventi previsti da apposito Piano di assestamento forestale conforme al Regolamento della Riserva, approvato dall'ente gestore e adottato dalla Regione Marche ai sensi del r.d.l. n. 3267/1923, articoli 107 e 130, e della d.g.r. n. 799/2003.
2. Nella Zona A si persegue l'obiettivo della preservazione di tutti i sistemi forestali; a tal fine essi devono essere lasciati alla libera evoluzione, eliminando qualsiasi influsso antropico: pascolo, interventi silvo-culturali, attività ricreative e didattiche. In tale zona si potrà attuare una peculiare forma di gestione attiva finalizzata allo studio delle dinamiche naturali.
3. Nella Zona B si persegue l'obiettivo della conservazione dei sistemi forestali:
 - nei sistemi poco alterati, attraverso azioni silvoculturali che mirano ad abbandonare le forme di gestione tradizionali, aventi come obiettivo primario la produzione legnosa, verso i nuovi indirizzi di gestione che vedono nel bosco un sistema dinamico complesso;
 - in alcune aree boscate di elevato valore naturalistico, individuate dall'Ente gestore, non sono consentiti il taglio di alberi di grandi dimensioni e l'asportazione di esemplari deperienti o morti al fine di facilitare una evoluzione della tipologia forestale verso un assetto strutturale più maturo;²⁵
 - nelle aree in cui insistono rimboschimenti effettuati con conifere, sono consentiti interventi di sfoltimento delle conifere e di posa a dimora di essenze autoctone appartenenti al

²⁴ disposizioni introdotte a seguito del parere del Genio Civile del 28/06/2013

²⁵ comma aggiunto a seguito di prescrizione della Provincia Determinazione dirigenziale n. 56 del 26/03/2014

corteggio floristico ed alla serie dinamica della vegetazione spontanea di appartenenza, allo scopo di favorire la conversione di tali formazioni forestali in boschi naturali di latifoglie.

4. Nella Zona C si perseguono gli obiettivi della conservazione e dell'uso delle risorse. Oltre all'applicazione dei nuovi criteri silvo-colturali e alla rinaturalizzazione dei sistemi artificiali o semplificati, si possono prevedere azioni silvo-colturali tradizionali con i dovuti correttivi per ridurre gli effetti impattanti.

5. Nella Zona D si persegue l'obiettivo di favorire l'uso delle risorse, compatibilmente con le attività turistico ricettive in essa previste.

Art. 20 Gestione faunistica

1. Obiettivo della Riserva è la tutela e la conservazione della fauna selvatica ed il contestuale e correlato ripristino degli habitat idonei. L'Ente Gestore elabora allo scopo specifici piani e programmi di gestione.

2. È vietata l'immissione di specie animali alloctone o, seppur autoctone, non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi:

- gli interventi finalizzati a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistico attraverso: la reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente; i ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione; le introduzioni di specie in pericolo di estinzione sulla base di Piani d'azione nazionale o di altri Piani di tutela.
- le attività zootecniche.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della L. 394/1991 e s.m.i., nel caso in cui l'Ente gestore accerti squilibri ecologici da ricomporre sono attivati piani per il contenimento delle specie animali. Tali piani devono includere, prima delle opzioni legate al prelievo ed all'abbattimento, l'applicazione di metodi ecologici di gestione incruenti ed economicamente sostenibili delle specie animali oggetto d'intervento. I prelievi e gli abbattimenti avvengono per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione della riserva e sono attuati dal personale del suddetto organismo, da persone da esso scelte con preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio della riserva.–Le operazioni di cattura sono attivate previa formazione specifica degli operatori. La lotta biologica è effettuata, qualora necessaria, accertandone gli effetti anche sulle specie non nocive.

4. Essendo l'area caratterizzata dalla presenza di allevamenti ovicaprini e da una notevole presenza di bovini di "Razza Marchigiana" di particolare pregio e rilevando sull'area la presenza di pascoli in aree recintate e non (pascolo promiscuo), sia per la difesa degli animali dalla fauna selvatica, che al fine di poter garantire il recupero ed il contenimento degli animali anche in situazioni di emergenza sanitaria, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme si dovrà procedere alla effettuazione di interventi di perimetrazione delle zone di pascolo ed alla effettuazione di un adeguato censimento e mappatura delle zone a pascolo e degli animali in esse ospitate²⁶.

Art. 21 Beni ambientali e culturali

1. Il Piano tutela i beni ambientali e culturali riconosciuti dalle normative nazionali ed internazionali, o identificati da studi e ricerche dell'Ente o di altri soggetti competenti. I suddetti beni sono riportati nell'apposita tavola di Piano.

²⁶ disposizione introdotte a seguito del parere ASUR del 28/08/2013

Art. 22 Rete Ecologica delle Marche (REM)

1. Sono favorite tutte le iniziative e le attività coerenti con la L.r. 2/2013 con la quale è stata istituita la Rete Ecologica delle Marche (REM). Il Complesso del Massiccio del San Vicino è individuato allo scopo come nodo funzionale.

Art. 23 Disciplina delle attività sportive e ricreative

1. Sono ammesse le attività sportive tradizionali, quali l'escursionismo a piedi, su animali da soma o in bicicletta e l'arrampicata nei periodi e nei modi in cui non arrecano disturbo o danno alla vegetazione, alla fauna e al paesaggio, nonché la pratica dello sci alpinismo e dello sci da fondo.

2. Possono inoltre essere autorizzate dall'Ente gestore:

- l'organizzazione e l'attuazione di manifestazioni sportive, di gare e di altre attività ricreative;
- l'organizzazione e l'attuazione delle tradizionali feste e sagre popolari.

3. L'attività speleologica è consentita, per l'esplorazione e la ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

4. Non sono invece consentiti i lanci controllati con deltaplano o parapendio, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, il campeggio libero .

Art. 24 Strutture e attrezzature di servizio della Riserva

1. Il Piano localizza ed individua in cartografia i servizi, le strutture edilizie e di servizio e le attrezzature, comprese le aree di pertinenza, finalizzate al funzionamento ed alla fruizione culturale, educativa, scientifica e ricreativa della Riserva.

2. Sono strutture e attrezzature di servizio della Riserva:

- i centri visita;
- i punti informazione e di accesso;
- le aree di sosta per pic-nic;
- le aree di sosta per veicoli;
- i sentieri.

3. Rientrano altresì tra le strutture ed attrezzature di servizio della Riserva i manufatti temporanei destinati all'avvistamento e alla difesa attiva contro il fuoco, nonché i manufatti destinati al soccorso e agli interventi di emergenza.

4. Gli strumenti urbanistici comunali adeguano le loro previsioni riguardanti i suddetti sistemi di attrezzature e servizi alle previsioni del Piano.

Art. 25 Progetti attuativi prioritari

1. Il Piano per la Riserva si attua anche attraverso lo sviluppo di progetti attuativi, mirati a raggiungere specifici obiettivi, per i quali è necessario attivare un articolato sistema di indagini, anche attraverso l'uso del Sistema Informativo Territoriale e Ambientale. Sono individuate e incentivate, anche attraverso specifici progetti, le seguenti attività:

- agricole sostenibili;
- di conservazione "in situ" di specie vegetali autoctone;
- di censimento e di reintroduzione di specie animali e vegetali;

- educative e didattiche;
- di prevenzione incendi;
- di valorizzazione del patrimonio storico-monumentale e archeologico;
- volte a favorire il miglioramento delle condizioni idonee alla vita di fauna e flora;
- volte al recupero o alla costituzione di habitat in via di rarefazione (anfibi in particolare).

2. L'Ente gestore della Riserva provvede alla realizzazione dei suddetti progetti, stabilendone modalità e tempi e destinando i necessari finanziamenti.

Art. 26 Raccordi istituzionali

1. Qualora le previsioni del Piano riguardino territori e beni appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio della Regione, i relativi interventi sono definiti dall'Ente Gestore, sentite le competenti Amministrazioni.

Art. 27 Norma transitoria

1. Fino all'approvazione definitiva del Piano, l'area della Riserva è delimitata dalla perimetrazione allegata all'atto istitutivo approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa delle Marche n. 138 del 1/12/2009 e nell'ambito della stessa si applicano le misure di salvaguardia dettate dalla Legge 3 novembre 1952, n. 1902.²⁷

2. A seguito dell'entrata in vigore del Piano l'Ente Gestore provvede all'adeguamento delle basi normative, regolamentari e cartografiche.²⁸

3. Successivamente all'adozione del Piano l'Ente Gestore può impartire direttive e stipulare intese aventi ad oggetto la redazione di strumenti urbanistici generali ed esecutivi e la predisposizione di progetti attuativi.

²⁷ comma modificato a seguito di osservazione Regione Marche P.F. Aree Protette prot. n. 179593 del 13/3/2014 (incontro 11/4/2014)

²⁸ comma modificato a seguito di osservazione Regione Marche P.F. Aree Protette prot. n. 179593 del 13/3/2014 (incontro 11/4/2014)